



## INDICE

<b>SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO MISTO DI FORNITURA CON POSA IN OPERA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA – GESTIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO MISTO .....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE .....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 4 – CONSEGNA RIPARTITA SITI AZIENDALI.....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO .....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVO .....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 8 – VERBALE DI AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO .....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 9- SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 10 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 11 –CONTABILITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 12 - PENALI.....</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 13 – ESECUZIONE IN DANNO .....</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 14- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 15 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA .....</b>	<b>21</b>
<b>ARTICOLO 18 – RISCHI LEGATI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO.....</b>	<b>21</b>
<b>ARTICOLO 19 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI.....</b>	<b>22</b>
<b>ARTICOLO 22 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....</b>	<b>23</b>
<b>ARTICOLO 23 - SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>24</b>





<b>ARTICOLO 24 - ELEZIONE DI DOMICILIO.....</b>	<b>24</b>
<b>ARTICOLO 25 - SPESE CONTRATTUALI .....</b>	<b>24</b>
<b>ARTICOLO 26 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....</b>	<b>24</b>
<b>ARTICOLO 26 - FORO COMPETENTE .....</b>	<b>24</b>
<b>ARTICOLO 27 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO .....</b>	<b>25</b>
<b>ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>25</b>



**A.S.I.A.** • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

**Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli**

**Sede Legale:** 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315

**Sede Direzionale:** 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 735 15 85 • Fax +39 081 735 15 77 • e-mail: [segreteria.generale@asianapoli.it](mailto:segreteria.generale@asianapoli.it) • [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it) • C.F. e P.Iva 07494740637



## SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO MISTO DI FORNITURA CON POSA IN OPERA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA – GESTIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE

TRA

- ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Napoli \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale e Partita Iva \_\_\_\_\_ - (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

E

- \_\_\_\_\_ - (di seguito denominato “Appaltatore”)

Congiuntamente definite “Parti”.

### PREMESSO

- 1) che con bando pubblicato il \_\_\_\_\_ ASIA Napoli S.p.A. ha indetto una gara per l’affidamento dell’appalto misto avente ad oggetto la fornitura con posa in opera nonché la gestione, la assistenza e la manutenzione biennale (ovvero per il maggior termine offerto dall’Appaltatore) di un sistema integrato di videosorveglianza dei siti aziendali di ASIA Napoli S.p.A. e dei Centri di Raccolta Comunali, tutti indicati nei documenti di gara;
- 2) che entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara sono pervenuti n. \_\_\_\_\_ plichi contenenti le offerte;
- 3) che l’offerta presentata da \_\_\_\_\_, è risultata aggiudicataria dell’appalto in quanto economicamente più vantaggiosa per la Stazione Appaltante in considerazione del punteggio totale ottenuto pari a \_\_\_\_\_;
- 4) che in data \_\_\_\_\_, la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati;
- 5) che in data \_\_\_\_\_, con nota \_\_\_\_\_, il Responsabile del Procedimento ha comunicato all’Appaltatore l’aggiudicazione definitiva;
- 6) che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del D. Lgs n. 163/2006;
- 7) che in funzione della sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore ha presentato entro il termine





previsto nei documenti di gara:

- la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni di fornitura con posa in opera del sistema integrato di videosorveglianza nonché quella a garanzia dell'attività di gestione, assistenza e manutenzione;
- la Relazione dettagliata sulle modalità di posa in opera dei sistemi di videosorveglianza, secondo l'ordine di priorità degli interventi stabilito dalla Stazione Appaltante;
- il Piano Operativo di Sicurezza.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

## ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Disciplinare**: si intende il Disciplinare Tecnico Funzionale consegnato in sede di gara;
- per **Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende l'ing. Antonio Mestoli;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Offerta** si intende l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, ivi compreso il cronoprogramma degli interventi nei diversi siti aziendali;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende ing. Paolo Stanganelli;

## ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO MISTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire la fornitura con posa in opera nonché la gestione, l'assistenza e la manutenzione biennale (ovvero per il maggior termine offerto dall'Appaltatore) di un sistema integrato di videosorveglianza dei siti aziendali di ASIA Napoli S.p.A. e dei Centri di Raccolta Comunali, composto da una piattaforma di gestione residente presso un centro di gestione (CR), quindici postazioni di controllo, distribuite sulle varie sedi aziendali, dei sistemi di videosorveglianza attivi e/o passivi.

2.2 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto di appalto, con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio, in conformità a quanto previsto nel Disciplinare, nel presente schema di contratto e nell'Offerta presentata dall'Appaltatore.

2.3 Costituiscono oggetto dell'appalto gli approvvigionamenti, le forniture, le apparecchiature, i dispositivi ed ogni altro materiale occorrente per dare corretta esecuzione alle prestazioni oggetto di appalto.



**A.S.I.A.** • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

**Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli**

**Sede Legale:** 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315

**Sede Direzionale:** 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 735 15 85 • Fax +39 081 735 15 77 • e-mail: [segreteria.generale@asianapoli.it](mailto:segreteria.generale@asianapoli.it) • [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it) • C.F. e P.Iva 07494740637



2.4 L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare materiali, apparecchiature e dispositivi di primaria marca produttrice che devono essere oggetto di verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto prima della loro installazione. Tutte le forniture, le apparecchiature e dispositivi funzionali all'espletamento delle prestazioni contrattuali devono essere conformi alle normative vigenti e, in particolare, devono rispettare gli standard UNI-ISO IEC- CCITT- CE e quanto previsto dal D.M. 37/2008 e dal D. Lgs n. 81/2008.

### ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. eseguire le prestazioni di fornitura con posa in opera dei sistemi integrati di videosorveglianza nei 16 siti interessati dagli interventi *de quibus*, seguendo la ripartizione in tre tranche stabilita dalla Stazione Appaltante e, segnatamente:

1. Control Room Via Ponte dei Francesi n. 37/D Napoli; Autoparco Via Volpicella; Autoparco Via Antiniana; Autoparco Via Brin; Autoparco ed isola ecologia Viale della Resistenza –Scampia; Impianto Ex ICM - Via Nuova delle Brezze 187 – Poggioreale Zona Industriale;
2. Autoparco Via Fratelli Cervi Scampia; Distretto Via V. Wolf; Distretto Via H. Pratt; Isola Ecologica Via Saverio Gatto - Colli Aminei; Isola Ecologica Via Ponte alla Maddalena – Poggioreale Zona Industriale;
3. Isola Ecologica Via Labriola – Fuorigrotta; Isola Ecologica Salgari - Barra; Isola Ecologica Via Cupa Capodichino - Miano; Isola Ecologica Polo Artigianale - Pianura; Isola Ecologica via Mastellone – Barra;

b. a rispettare i tempi di installazione dei sistemi di videosorveglianza indicati nel cronoprogramma, presentato in sede di gara, osservando l'ordine di priorità innanzi indicato e il termine di ultimazione di tutte le prestazioni di fornitura con posa in opera dei sistemi integrati di videosorveglianza fissato in 90 giorni naturali e consecutivi dal verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto;

c. a provvedere all'organizzazione razionale delle prestazioni oggetto dell'appalto, tenendo conto dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di esecuzione da parte della Stazione Appaltante o di altre imprese;

d. ad osservare tutte le norme e le prescrizioni del vigente C.C.N.L di categoria, conseguentemente ad inquadrare e retribuire i propri dipendenti secondo quanto previsto da tale normativa e da quella legale, provvedendo altresì al regolare ed effettivo adempimento in ordine agli obblighi assicurativi e previdenziali di legge,





- e. ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- f. a consentire in ogni momento il libero accesso al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed agli eventuali incaricati della Stazione Appaltante, per le verifiche e i controlli;
- g. a presenziare alle riunioni che si terranno su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto presso la sede della Stazione Appaltante. Di tali riunioni sarà redatto apposito verbale;
- h. a provvedere alla pulizia delle aree interessate dallo svolgimento delle prestazioni e delle vie di transito e di accesso alle stesse, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, conformemente alla normativa vigente in materia;
- i. a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante dall'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- l. ad approntare, nel caso di sospensione dell'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. n. 207/2010, ogni misura occorrente ad evitare danni alle opere già eseguite ed alle attrezzature/ apparecchiature già montate, restando a suo carico l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente clausola;
- m. a rendere una propria autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento degli stipendi ai lavoratori impiegati nell'appalto da consegnare alla Stazione Appaltante con cadenza trimestrale in allegato alle fatture, dandone evidenza contabile in conformità alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, a prescindere dall'importo erogato;
- n. a comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi dei dipendenti impiegati nell'appalto, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e a comunicare ogni eventuale successiva variazione;
- o. a dotare il proprio personale delle attrezzature protettive antinfortunistiche, previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- p. ad eseguire le prestazioni di gestione, manutenzione ed assistenza dettagliate al paragrafo 9 del Disciplinare, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti;
- q. ad attenersi ad ogni altra disposizione vigente in materia in appalti pubblici.

#### **ARTICOLO 4 – CONSEGNA RIPARTITA SITI AZIENDALI**

4.1 Le Parti convengono che si proceda alla consegna ripartita alla Stazione Appaltante dei siti in cui sono state completate le prestazioni di fornitura con posa in opera dei sistemi di videosorveglianza. Nello specifico, la consegna ripartita deve avvenire nelle seguenti tre *tranche*:





1. Control Room e primi cinque siti aziendali in seguito alla verifica di conformità degli impianti ivi installati;

2. successivi cinque siti aziendali in seguito alla verifica di conformità degli impianti ivi installati;

3. ultimi cinque siti aziendali in seguito alla verifica di conformità degli impianti ivi installati.

4.2 Nelle more del completamento delle prestazioni di fornitura con posa in opera e del conseguente rilascio del certificato di verifica di conformità dell'intero impianto di videosorveglianza, l'Appaltatore è tenuto a garantire la gestione, l'assistenza e la manutenzione necessari a garantire il funzionamento degli impianti già installati e consegnati alla Stazione Appaltante.

4.3 Le Parti si danno, altresì, atto che il termine biennale (ovvero il maggior termine offerto dall'Appaltatore) fissato per l'attività di gestione, manutenzione ed assistenza cominci a decorrere solo in seguito al rilascio del certificato di verifica di conformità definitiva dell'intero impianto di videosorveglianza.

#### **ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO**

5.1 Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs n. 163/2006 e degli articoli 300 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione Appaltante ha affidato all'ing. Antonio Mestoli l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto con il compito di:

- a) provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Contratto;
- b) assicurare la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali e che i materiali, apparecchiature e/o dispositivi utilizzati siano conformi a quanto previsto nel Disciplinare;
- c) impartire prescrizioni ed istruzioni in ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, a cui l'Appaltatore deve attenersi rispettando i termini di adempimento fissati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

5.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento di tali funzioni, può avvalersi anche di una commissione di tecnici all'uopo individuati dalla Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 6 - VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA' DEFINITIVA**

##### Verifica di conformità in corso di esecuzione

6.1 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve eseguire la verifica di conformità in corso di esecuzione, nel rispetto del contraddittorio con la Stazione Appaltante e con l'Appaltatore. Delle attività di verifica





devono redigersi appositi verbali, da trasmettere al Responsabile del Procedimento entro i 15 giorni successivi alla data dei singoli controlli, che riferiscono sull'andamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e sul rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma. Tali verbali contengono, inoltre, le osservazioni e le indicazioni ritenute necessarie per proseguire correttamente le prestazioni oggetto del Contratto, alle quali l'Appaltatore deve attenersi. I verbali devono essere sottoscritti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, da un rappresentante della Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.

6.2 Tenuto conto di quanto previsto dal precedente art. 4 in merito alla consegna ripartita dei siti in cui sono state completate le prestazioni di fornitura con posa in opera dei sistemi di videosorveglianza, si procede alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite secondo l'ordine di riconsegna alla Stazione Appaltante e segnatamente:

**a. Control Room e primi cinque siti aziendali** (e segnatamente: 1) Control Room Via Ponte dei Francesi n. 37/D; 2) Autoparco Via Volpicella; 3) Autoparco Via Antiniana; 4) Autoparco Via Brin; 5) Autoparco ed isola ecologia Viale della Resistenza –Scampia; 6) Impianto Ex ICM - Via Nuova delle Brece 187- Poggioreale Zona Industriale)

**b. successivi cinque siti aziendali** (e segnatamente: 7) Autoparco Via Fratelli Cervi Scampia; 8) Distretto Via V. Wolf; 9) Distretto Via H. Pratt; 10) Isola Ecologica Via Saverio Gatto - Colli Aminei; 12) Isola Ecologica Via Ponte alla Maddalena – Poggioreale Zona Industriale);

**c. ultime cinque siti aziendali** (e segnatamente: 12) Isola Ecologica Via Labriola – Fuorigrotta; 13) Isola Ecologica Salgari – Barra; 14) Isola Ecologica Via Cupa Capodichino – Miano; 15) Isola Ecologica Polo Artigianale – Pianura; 16) Isola Ecologica via Mastellone – Barra).

L'Appaltatore comunica, di volta in volta, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'ultimazione delle installazioni nei siti di cui alle precedenti lett. a) b) e c) nei due giorni successivi. Ricevuta tale comunicazione, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto fissa il giorno del controllo e ne informa il Responsabile del Procedimento, dando tempestivo avviso all'Appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Alla data prevista il Direttore dell'Esecuzione del Contratto redige il verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi del Contratto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il giorno della verifica di conformità, le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi





fatti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

Nell'ambito delle attività di verifica il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo, con gli eventuali dati risultanti dal Contratto e dai documenti contabili, e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'Appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni dallo stesso impartite. Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procede alla verifica di conformità, indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Appaltatore, con assegnazione di un termine per adempiere. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto redige la relazione riservata in cui esprime il proprio parere sulle contestazioni avanzate dall'Appaltatore e sull'eventuali applicazioni delle penali.

### 6.3 Verifica di conformità definitiva dell'intero impianto

Resta inteso che il certificato di verifica di conformità definitiva, con il quale si attesta la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, viene rilasciato solo dopo che sono state completate, con esito positivo, le verifiche di conformità di tutti gli impianti installati nella Control-Room e nei 15 siti aziendali.

Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'Appaltatore, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo ai verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore; la certificazione di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità, confermato dal Responsabile del Procedimento, deve essere trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

6.4 Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore che, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto i mezzi necessari ad eseguire le verifiche. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

6.5 La verifica di conformità con esito positivo non elimina la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a singole parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.





## ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVO

7.1 La Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore un corrispettivo globale, forfetario ed onnicomprensivo pari ad Euro \_\_\_\_\_, oltre iva e altri oneri di legge, così ripartito:

- a) Euro \_\_\_\_\_ la fornitura con posa in opera del sistema integrato di videosorveglianza;
- b) Euro \_\_\_\_\_ per il servizio di gestione, assistenza e manutenzione.

7.2 L'importo contrattuale sopra convenuto si intende globale e comprensivo di tutte le prestazioni, le attività di posa in opera, l'installazione degli strumenti, gli approvvigionamenti e di ogni altro onere necessario per dare completa esecuzione alle prestazioni oggetto dell'appalto, comprese quelle di gestione, manutenzione ed assistenza degli impianti di videosorveglianza, e a quanto altro specificato nel Disciplinare.

7.3 L'importo del contratto compresi i relativi costi per la sicurezza e per la manodopera, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle Parti alcuna successiva verifica sulle prestazioni svolte. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualunque eccezione, riserva o richiesta di maggiori compensi che possa derivare dalla quantizzazione delle prestazioni eseguite, e ciò anche in considerazione del fatto che l'importo dell'appalto è riferito alle stime liberamente ed autonomamente effettuate dall'Appaltatore, sulla base dei documenti di gara.

## ARTICOLO 8 – VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

8.1 In seguito alla firma del Contratto, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'Esecuzione del Contratto a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'avvio delle prestazioni contrattuali viene attestato mediante la redazione di apposito verbale riportante:

- a) l'indicazione dei siti e degli immobili in cui l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni contrattuali, secondo l'ordine di priorità stabilito dalla Stazione Appaltante;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'Appaltatore dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) la dichiarazione che i siti e gli immobili nei quali devono effettuarsi le prestazioni si trovano in condizioni tali da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività oggetto del Contratto.

Il verbale, redatto in doppio esemplare, è firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dall'Appaltatore che ne riceve una copia. Considerato che le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite in siti e immobili diversi, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede a dare tutte le istruzioni e le indicazioni necessarie nel verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto al quale l'Appaltatore





deve attenersi.

8.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto comunica all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per l'avvio dell'esecuzione del Contratto. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque la data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del Contratto e all'incameramento della cauzione.

8.3 Il termine per l'ultimazione di tutte le prestazioni contrattuali è pari a **90** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto. Tale termine deve intendersi perentorio ed essenziale nell'interesse della Stazione Appaltante, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di rispettare i termini di ultimazione indicati nel cronoprogramma e l'ordine di priorità fissato dalla Stazione Appaltante.

8.4 In ogni caso, l'Appaltatore deve organizzare le maestranze, i mezzi, i macchinari e quant'altro occorrente per la corretta e completa esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto in modo da rispettare il termine di cui al precedente punto 8.3.

8.5 Qualora, per negligenza dell'Appaltatore, le prestazioni oggetto dell'appalto fossero in ritardo tale da far ritenere che le stesse non possano essere ultimate nei termini stabiliti, la Stazione Appaltante si riserva di applicare l'art. 136 del D. Lgs. 163/2006, oltre alle penali previste dal Contratto.

#### **ARTICOLO 9- SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

9.1 Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

9.2 E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi del precedente capoverso, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 311, comma 2, lettera c), qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto compatibili.

9.3 Fuori dei casi previsti dai precedenti capoversi, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti





previsti dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.

9.4 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri. I mezzi e gli strumenti esistenti rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'Appaltatore. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto -deve inviare il verbale di sospensione al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

9.5 I verbali di ripresa dell'esecuzione del Contratto, da redigere a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla relativa redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell'Esecuzione del Contratto indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

#### **ARTICOLO 10 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

10.1 Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione del Contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.

10.2 La Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione al Contratto, a meno che non ricorrano le condizioni di seguito indicate. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del D. Lgs n. 163/2006, la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al Contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di gara, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del Contratto.





10.3 Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione delle prestazioni. Tali varianti sono approvate dal Responsabile del Procedimento ovvero dall'organo competente della Stazione Appaltante.

10.4 Nei casi previsti al precedente punto 10.2, la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal Contratto che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la Stazione Appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al Contratto, previa acquisizione del consenso dell'Appaltatore.

10.5 L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai precedenti punti 10. 2 e 10.3, alle stesse condizioni previste dal Contratto.

10.6 In ogni caso, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni oggetto del Contratto e che non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

#### **ARTICOLO 11 –CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

11.1 Per quanto riguarda le prestazioni di fornitura con posa in opera dei sistemi di videosorveglianza, l'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto dell'importo, di cui all'art. 6 lett. a), con le seguenti modalità:

- a) I acconto pari al 40% dell'importo, di cui all'art. 7 lett. a), in seguito alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite nella Control Room e nei primi 5 siti aziendali indicati nell'elenco di cui al precedente articolo 3;
- b) II acconto pari al 20% dell'importo, di cui all'art. 7 lett. a), in seguito alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite nei successivi 5 siti aziendali indicati nell'elenco di cui al precedente articolo 3;
- c) III acconto pari al 20% dell'importo, di cui all'art. 7 lett. a), in seguito alla verifica di conformità delle





prestazioni eseguite nei successivi 5 siti aziendali indicati nell'elenco di cui al precedente articolo 3;  
d) Il saldo in seguito al rilascio del certificato di verifica di conformità definitiva dell'intero impianto di videosorveglianza

Al raggiungimento delle soglie di acconto innanzi indicate, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procede all'accertamento delle prestazioni eseguite, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel Contratto, nel Disciplinare e nell'Offerta. L'accertamento del Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve essere confermato dal Responsabile del Procedimento. Il pagamento delle rate di acconto sarà eseguito a 60 giorni d.f. f.m. dal completamento dell'attività di accertamento della conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni contrattuali. Tale accertamento è demandato al Direttore dell'Esecuzione del Contratto che vi provvede con le modalità e nei termini previsti dall'art. 6 del Contratto. Il pagamento della rata di saldo viene eseguito a 60 giorni d.f. f.m. dal completamento della procedura di rilascio del certificato di verifica di conformità dell'intero impianto di videosorveglianza (emesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, confermato dal responsabile del Procedimento e firmato dall'Appaltatore).

11.2 Per quanto riguarda le attività di gestione, manutenzione e assistenza, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dell'importo di cui all'art. 7 lett. b) secondo le seguenti modalità:

- a) rate semestrali posticipate, il cui numero è in funzione dell'offerta formulata dall'Appaltatore in sede di gara;
- b) il pagamento delle rate semestrali sarà eseguito dalla Stazione Appaltante a 60 giorni d.f. f.m. decorrenti dalla data di completamento delle attività di accertamento della conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni contrattuali. Tale accertamento è demandato al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

11.3 Le fatture devono essere trasmesse ai seguenti indirizzi e-mail: [fatture@asianapoli.it](mailto:fatture@asianapoli.it); pec: [asianapoli.afc@pec.it](mailto:asianapoli.afc@pec.it).

11.4 Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione Appaltante opera una trattenuta pari allo 0,50% sull'importo netto di ciascuna fattura. Tali trattenute saranno liquidate dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità dell'intero impianto.

11.5 La Stazione Appaltante esegue i pagamenti delle fatture, al netto delle eventuali penali, esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010. Il pagamento è inoltre subordinato alle verifiche di legge (DURC, Equitalia ecc.).

## ARTICOLO 12 - PENALI

12.1 La Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento, si riserva di applicare le





penali di seguito dettagliate, fatto salvo ogni diritto al risarcimento dei maggiori danni, ai sensi dell'art. 1382 del C.C..

Penali ritardo nella consegna di ciascuna tranche (art. 4) e Penali per ritardo rispetto al termine di 90 giorni per ultimazione delle prestazioni

a. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione delle prestazioni contrattuali, previsto per ciascuna tranche di consegna di cui all'art. 4, l'Appaltatore incorrerà in una penale pari all'1 per mille % del valore della rata di acconto di riferimento, previsto dall'art. 11 del Contratto.

b. per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione delle prestazioni contrattuali fissato al precedente art. 8.3 del Contratto, l'Appaltatore incorrerà in una penale pari all'1 per mille del corrispettivo previsto per l'intero Contratto.

Penali per inadempienze alle prescrizioni impartite, negli apposti verbali/ordini di servizio, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Qualora l'Appaltatore non adempia alle prescrizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro i termini e nei modi stabiliti negli appositi verbali/ordine di servizio, è prevista l'applicazione di una penale nella misura € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

Penali Manutenzione straordinaria di cui art. 9.1 del Disciplinare

Nel caso di inosservanza dei tempi di intervento e/o di risoluzione fissati nell'art. 9.1 del Disciplinare (ovvero il minore intervallo di tempo offerto in sede di gara), l'Appaltatore incorrerà in una penale pari ad Euro 500,00, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 13. L'intervallo temporale decorre dalla segnalazione di malfunzionamento effettuata dal sistema di monitoraggio o dalla segnalazione dell'utente tramite il servizio di segnalazione guasti, appositamente predisposto.

Penali Manutenzione ordinaria programmata di cui art. 9.2 del Disciplinare

Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'obbligo di eseguire i n. 6 interventi programmati di manutenzione ordinaria nell'arco di un anno (es. pulizia contenitori, obiettivi, verifiche di funzionalità, verifiche di sicurezza, aggiornamenti software/firmware, ecc.) incorrerà in una penale pari ad Euro 1000,00, per ciascun inadempimento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 13.

Penali per inadempienze agli obblighi contrattuali oggetto di contestazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Resta inteso che eventuali violazioni degli obblighi derivanti dal Contratto, non ricadenti nelle ipotesi contemplate nei punti precedenti, sono contestate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto mediante





appositi ordini di servizio. L'Appaltatore è tenuto a fornire spiegazioni motivate al fine di giustificare la violazione contestata. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nel caso in cui non accolga le giustificazioni addotte, proporrà al Responsabile del Procedimento l'applicazione della penale. La penale per dette inadempienze contrattuali sarà pari ad € 1.000,00.

#### Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle rate di acconto e dalla rata di saldo, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

### **ARTICOLO 13 – ESECUZIONE IN DANNO**

13.1 Qualora l'Appaltatore non si attenga alle prescrizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nei verbali ovvero negli ordini di servizio dallo stesso assunti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi di altra ditta per l'esecuzione totale o parziale di quanto omissso dall'Appaltatore.

13.2 La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di avvalersi di altra ditta nel caso in cui l'Appaltatore non esegua gli interventi di manutenzione straordinaria di cui art. 9.1 del Disciplinare e di manutenzione ordinaria programmata di cui art. 9.2 del Disciplinare, nei tempi ivi stabiliti.

13.3 La Stazione Appaltante si riserva di dedurre tali costi dalle rate di acconto e dalla rata di saldo, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento

### **ARTICOLO 14- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

14.1 La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006, oltre che nei casi espressamente previsti nel Contratto e nel Disciplinare.

#### **a) Risoluzione ex art. 135 del D. Lgs n. 163/2006**

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del D. Lgs n. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di Procedura Penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice Penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni contrattuali, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul





lavoro, il Responsabile del Procedimento propone alla Stazione Appaltante, in relazione allo stato delle prestazioni e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del Contratto. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

#### **b) Risoluzione ex art. 136 del D. Lgs n. 163/2006**

##### Gravi inadempienze (art. 136, commi 1-3 del D. Lgs n. 163/2006)

Qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto del Contratto tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione del Contratto formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del Contratto.

##### Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 136, comma 4, del D. Lgs n. 163/2006)

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del Contratto.

#### **c) Effetti della risoluzione del Contratto ex art. 135 e 136 del D. Lgs n. 163/2006**

Nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto rediga una relazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite. In sede di liquidazione finale delle prestazioni oggetto del Contratto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore





inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altra impresa l'appalto, qualora la stazione appaltante non avvalga della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore deve provvedere a tutti gli incombeni che si rendano necessari ai fini della continuazione e dell'ultimazione delle prestazioni appaltate. L'Appaltatore è, quindi, tenuto al ripiegamento dei cantieri (ove allestiti) e allo sgombero delle aree interessate dalle prestazioni contrattuali e delle relative pertinenze (ove esistenti) entro il termine all'uopo assegnato dalla Stazione Appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante può provvedere in via di autotutela, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno subito.

**d) Clausola Risolutiva espressa ex art. 1456 Cod. Civ.**

Fermo restando quanto previsto dai precedenti capoversi, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., dandone comunicazione scritta all'Appaltatore mediante lettera trasmessa a mezzo raccomandata o pec, nei seguenti casi:

- a. qualora l'Appaltatore non ottemperi alle prescrizioni e/o istruzioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero non si attenga ai termini dallo stesso indicati;
- b. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- c. sospensione delle prestazioni contrattuali o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- d. subappalto abusivo e violazione degli obblighi di cui al successivo art. 15 sul subappalto;
- e. qualora il ritardo nell'adempimento, da parte dell'Appaltatore, determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010;
- f. qualora non venga prodotta l'autodichiarazione trimestrale attestante l'avvenuta corresponsione degli stipendi ai lavoratori impegnati nell'appalto e non venga comprovato l'effettivo adempimento degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato nell'appalto;
- g. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- h. violazione di quanto previsto dall'art. 20 del Contratto in materia di divieto di cessione del credito e del





Contratto;

i. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge mn. 136/2020;

l. nel caso in cui vengano utilizzati materiali, apparecchiature e dispositivi non conformi a quanto richiesto nel Disciplinare e comunque nei documenti di gara;

m. qualora l'Appaltatore non ottemperi a due richieste consecutive di assistenza e manutenzione formulate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

n. nel caso di sospensione/interruzione ingiustificata del servizio di assistenza e manutenzione per più di 24 ore.

La risoluzione avrà effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

**e) Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.**

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

**f) Effetti della risoluzione del Contratto ex artt. 1454 e 1456 Cod. Civ.**

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause contemplate al precedente capoverso, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs n. 163/2006, di provvedere a tutti gli incombeni che si rendano necessari ai fini della continuazione e dell'ultimazione delle prestazioni appaltate. Egli è, quindi, tenuto al ripiegamento dei cantieri (ove allestiti) e allo sgombero delle aree di lavoro e delle relative pertinenze (ove esistenti) entro il termine all'uopo assegnato dalla Stazione Appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante può provvedere in via di autotutela, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno subito.

**ARTICOLO 15 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**





15.1 Ai sensi dell'art.118, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, che ricorrerà al subappalto per le seguenti prestazioni:

- a. \_\_\_\_\_
- b. \_\_\_\_\_

15.2 L'Appaltatore, nel chiedere l'autorizzazione al subappalto, deve allegare alla copia autenticata del contratto, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Nel caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascun soggetto che compone l'RTI.

15.3 L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore o del cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. In caso di controversia insorta tra l'Appaltatore e i subappaltatori o cottimisti e fino alla risoluzione della stessa, la Stazione Appaltante potrà anche operare a garanzia in corrispondente detrazione sui successivi pagamenti in acconto o sulla rata di saldo dovuti all'Appaltatore, senza che lo stesso possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta. L'Appaltatore prende atto, altresì, che il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

15.4 L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

#### **ARTICOLO 16 - REVISIONE PREZZI**

16.1 Per le sole attività di gestione, assistenza e manutenzione degli impianti di videosorveglianza la Stazione Appaltante provvederà, partire dal secondo anno, su istanza dell'Appaltatore, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs n. 163/06. La rivalutazione del corrispettivo avverrà sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato Decreto Legislativo. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'*indice di variazione FOI* pubblicato dall'ISTAT.





## ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

17.1 L'Appaltatore (*ha prodotto*) la cauzione definitiva, di cui all'articolo 113 del D. Lgs n. 163/2006, sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a \_\_\_\_\_ [*da determinare in base al ribasso in sede di gara*] di quello contrattuale (fermo restando quanto previsto dall'art. 40, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006). Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima, da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del Contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

17.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

17.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

## ARTICOLO 18 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

18.1 Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, da qualunque causa





determinati, sono a carico dell'Appaltatore che si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine, l'Appaltatore (*ha prodotto*) appositamente polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore. La polizza, o eventuale appendice alla stessa, deve essere stipulata con compagnia assicuratrice e deve ottenere la preventiva approvazione della Stazione Appaltante. La polizza deve riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO non devono essere inferiori a € 1.500.000,00, per ogni evento dannoso.

18.2 La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Appaltatore oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

18.3 Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda appaltatrice/aggiudicataria. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

#### **ARTICOLO 19 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI**

19.1 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

19.2 I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.





19.3 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti

#### **ARTICOLO 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

20.1 Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/2006, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito derivante dal Contratto ovvero di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **ARTICOLO 21- QUINTO D'OBBLIGO**

21.1 Qualora si rendesse necessario, in corso d'esecuzione, un aumento od una diminuzione delle prestazioni contrattuali l'Appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo dell'appalto alle stesse condizioni del Contratto.

#### **ARTICOLO 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

22.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di C/C Bancario o postale acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A. appositamente dedicato/i alla commessa pubblica nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con il estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

22.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

22.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

22.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte





(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **ARTICOLO 23 - SICUREZZA SUL LAVORO**

23.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

23.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara nonché dei siti in cui devono eseguirsi le prestazioni contrattuali .

23.3 L'Appaltatore e ciascuna impresa esecutrice devono predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante prima della stipula del Contratto il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

### **ARTICOLO 24 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

24.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in\_\_\_\_\_ . Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

24.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

### **ARTICOLO 25 - SPESE CONTRATTUALI**

25.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

### **ARTICOLO 26 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

26.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità". In caso contrario, si applicheranno le sanzioni ivi previste. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, durante l'esecuzione del Contratto, ivi comprese le variazioni relative ad eventuali subappaltatori o fornitori.

### **ARTICOLO 26 - FORO COMPETENTE**

26.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 239 e 240 del D. Lgs n. 163/2006.

Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del





Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

### **ARTICOLO 27 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO**

27.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto::

- a) Disciplinare;
- b) DUVRI;
- c) Offerta presentata dall'Appaltatore, in sede di gara e relativo cronoprogramma;
- d) Piano Operativo della Sicurezza.

### **ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI FINALI**

28.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

28.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

28.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D. Lgs. n. 163/2006 e smi; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Napoli,

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 26 (Foro competente) del Contratto.

